D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/839
Riserva naturale regionale Valli del Mincio: proposta di modifica della delimitazione e del regime di tutela, ai sensi dell'art. 12 l.r. 30 novembre 1983, n. 86

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);
- l'art. 4 e ss. della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);
- gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Vista:

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86: «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare:
  - l'art. 2 comma 2 che dispone che «il Consiglio regionale, su proposta della Giunta entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente in concomitanza con le scadenze del piano regionale di sviluppo, sottopone a verifica l'elenco delle aree protette di cui all'allegato A della presente legge e le relative delimitazioni territoriali e ne delibera le eventuali modifiche ed integrazioni atte al miglioramento della tutela naturalistica ed ambientale, anche tenendo conto delle richieste e delle proposte formulate dagli enti locali e dalle associazioni naturalistiche»;
  - il Titolo II Capo I: «Regime delle riserve naturali». Tra cui gli art. 12 e 15 della sopracitata l.r. 86/1983 che definiscono la procedura per l'istituzione e la delimitazione delle riserve naturali e la definizione delle norme di salvaguardia;
  - l'art. 25 bis della l.r. 86/1983 «Rete Natura 2000»;

Visti in particolare:

- l'allegato A)-b) della citata l.r. 86/1983 che individua la delimitazione della riserva naturale «Valli del Mincio» con una specifica cartografia alla scala 1:5000 e l'art. 37 della predetta l.r. che la localizza sui territori dei Comuni di Curtatone, Mantova, Porto Mantovano e Rodigo in Provincia di Mantova;
- la delibera del Consiglio regionale 11 ottobre 1984 n. III/1739 che fissa il regime di tutela proprio della riserva naturale suddetta, affidandone la gestione al Parco del Mincio;

Preso atto della Delibera della Comunità del Parco del Mincio n. 19 del 18 ottobre 2012: «Approvazione modifica confini della Riserva naturale Valli del Mincio istituito con deliberazione del Consiglio Regionale n. III/1739 del 11 ottobre 1984»;

Vista la lettera del Parco del Mincio n. prot. 4355.7.1 del 30 ottobre 2012, pervenuta in data 30 ottobre 2012 n. prot. F1.2012.0021508, con la quale il Parco del Mincio in qualità di ente gestore della riserva «Valli del Mincio» ha chiesto agli uffici regionali di procedere alla modifica dei confini della riserva, ai sensi della l.r. 86/83, al fine di escludere dalla stessa un area di circa 7.000 mq, occupati da una pista di collaudo e localizzati sul territorio del Comune di Curtatone;

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Provinciale per l'Ambiente Naturale della Provincia di Mantova, riunitasi il 19 dicembre 2012 e il 9 gennaio 2013, e trasmesso agli uffici regionali via pec in data 22 gennaio 2013 n. prot. F1.2013.0001403, che esprime parere non favorevole alla modifica dei confini e contestualmente propone di ridefinire il regime di tutela della porzione interessata dalla pista di collaudo modificandone il regime, da riserva naturale ad area di rispetto della riserva naturale;

Considerati gli esiti del verbale dell'incontro svoltosi presso la sede della Regione Lombardia il 6 giugno 2013, cui hanno preso parte i rappresentanti della Provincia di Mantova, del Comune di Curtatone, del Parco del Mincio e della Unità Organizzativa regionale Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio, con il quale si è convenuto di non escludere l'area in questione dalla riserva bensì di procedere ad una modifica del regime dell'area, da riserva naturale ad area di rispetto della riserva naturale, regolamentando le attività antropiche con specifici divieti e prevedendo misure di mitigazione e compensazione;

Preso atto del provvedimento della Comunità del Parco Valli del Mincio n. 10 del 29 luglio 2013 che, a seguito dell'esito dell'incontro del 6 giugno 2013, ha deliberato di modificare il regime di protezione dell'area, richiedendo alla Giunta Regionale di procedere alla variazione della d.c.r.1739/84 apportando una modifica al regime - da area di riserva ad area di rispetto della riserva – e proponendo di introdurre alcuni divieti e limiti alle attività antropiche;

Accertata l'applicabilità dell'art. 2 comma 2 e dell'art. 12 della l.r. 86/83, a seguito dell'avvenuta approvazione del PRS della X Legislatura regionale e al fine di conseguire un miglioramento della tutela naturalistica ed ambientale dell'area sopra citata;

Ritenuto pertanto opportuno avviare la procedura di modifica dell'allegato A)-b) della l.r. 86/83, che contiene la delimitazione della riserva naturale «Valli del Mincio», e della d.c.r. 1739/1984, che fissa il regime proprio della riserva «Valli del Mincio», stabilendo il regime di salvaguardia provvisorio di cui all'art. 15 della l.r. Medesima;

Visto l'Allegato A «Cartografia in scala 1:5.000» parte integrante della presente deliberazione, che individua la nuova delimitazione della riserva naturale Valli del Mincio, differenziando l'area di riserva vera e propria, la fascia di rispetto e l'area soggetta a modifica con il simbolo «AR»;

Dato atto che le sopravvenute disposizioni in tema di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza risultano applicabili al procedimento in forza delle già richiamate disposizioni, anche in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti Rete Natura 2000 (Zone di Protezione speciale - ZPS e Siti di Importanza Comunitaria – SIC), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE (punto 4.4 – Indirizzi generali);

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di proporre:

a) di modificare l'allegato A)- b) «Riserve Naturali «della l.r. 86/83«Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», che contiene la delimitazione della riserva naturale «Valli del Mincio» su cartografia alla scala 1:5.000, sostituendo quest'ultima con la delimitazione contenuta nell'Allegato A al presente atto «Cartografia in scala 1:5.000», parte integrante della presente deliberazione, che individua la nuova delimitazione della riserva naturale «Valli del Mincio» differenziando l'area di riserva vera e propria, la fascia di rispetto e l'area soggetta a modifica – da riserva ad area di rispetto della riserva – identificata con il simbolo «AR»;

b) di modificare la d.c.r. 1739/1984, che stabilisce il regime di tutela della riserva «Valli del Mincio», inserendo al capo VI – «Divieti e limiti alle attività antropiche», dopo la lettera b), le seguenti lettere c) e d) (testo scritto in corsivo):

c) l'area individuata sulla cartografia con il simbolo « AR », allegata alla Delibera di Consiglio Regionale N..... del....., è assimilata all'area di rispetto della riserva ed è soggetta ai divieti di cui alla precedente lettera b); nell'area di cui trattasi l'ente gestore della riserva può comunque autorizzare deroghe alle limitazioni previste dal precedente capo VI lettera a) punto 21 previo esperimento delle valutazioni ambientali prescritte dalle norme vigenti, definendo le mitigazioni e compensazioni atte a migliorare lo stato dei luoghi, al fine di conservare un livello di naturalità soddisfacente, attraverso uno strumento di negoziazione (art. 11 L. 241/90);

d) i divieti e i limiti contenuti nei punti precedenti prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL ai sensi dell'art. 12 l.r. 86/83;

3. ai sensi della disposizione citata, i comuni interessati provvederanno alla pubblicazione della presente deliberazione nei rispettivi albi al fine di consentire a chiunque - entro 60 giorni dalla pubblicazione - di presentare osservazioni alla Giunta regionale, che con successivo provvedimento provvederà alla loro trasmissione al Consiglio regionale unitamente alle proprie controdeduzioni.

Il segretario: Marco Pilloni
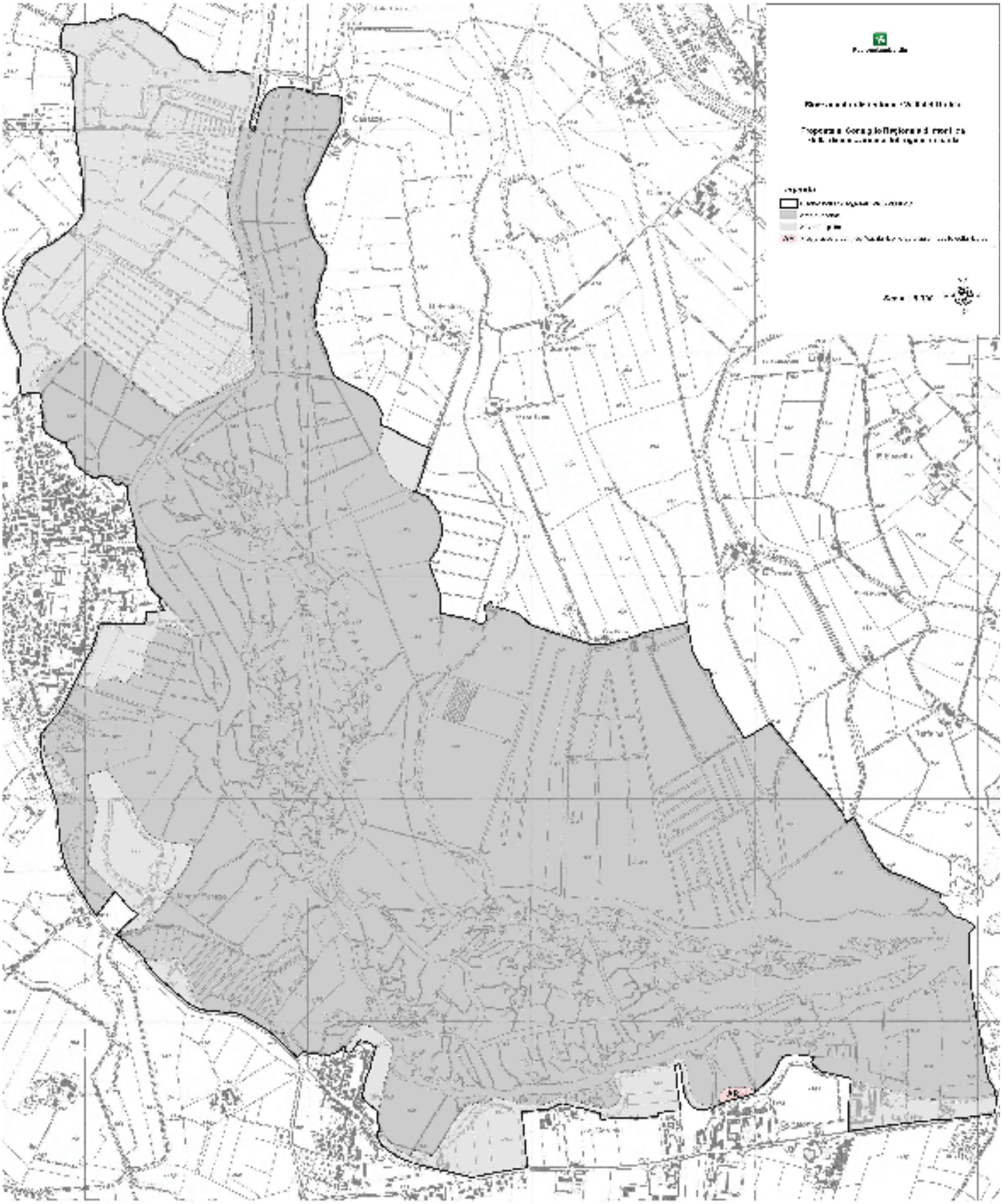
ALLEGATO A